



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la
Lombardia*

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l'affidamento dell'appalto per la fornitura Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena).

Repertorio

n. _____

del _____



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per

*Accordo Quadro – in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata
autenticata – con un unico operatore economico, così come definito dall'art. 59,
comma 3 del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura del Vitto dei
detenuti e internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate
alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi
(colazione, pranzo e cena) ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020.*

Lotto n. _____ CIG _____

L'anno duemila_____ il giorno _____del mese di
_____, in _____, nella sede del Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria per _____, in via
_____, sono presenti:

oppure (in caso di forma pubblica amministrativa)

Avanti a me_____Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei
contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono
presenti:

1) 1 dott. _____, nato a _____ il
_____, Funzionario/Dirigente, in qualità di

	rappresentante del suddetto Provveditorato regionale, in forza del	
	provvedimento di delega n_____ del _____,	
	domiciliato agli effetti del presente Accordo, in _____	
	presso la sede del suddetto Provveditorato regionale, (<i>d'ora in avanti</i>	
	<i>Amministrazione contraente/Stazione appaltante</i>);	
	E	
	2) il Sig/dott. _____, nato a _____	
	il _____, che interviene al presente Accordo nella sua qualità	
	di legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	(procuratore, giusta poteri allo stesso conferiti da [<i>indicare estremi atto</i>])	
	dell'Impresa _____ (<i>d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore</i>)	
	– [<i>In caso di RTI</i>]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale	
	rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	dell'Impresa _____ quale capogruppo del Raggruppamento	
	temporaneo costituito con le seguenti mandanti:	
	o _____ sede legale in _____ Via _____	
	iscritta al Registro delle imprese di _____ al n.	
	_____;	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal	
	notaio in _____ dott. _____, repertorio n _____ (<i>d'ora in avanti</i>	
	<i>Fornitore/Appaltatore/Impresa</i>);	
	Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla	
	stipula e firma del presente Accordo in nome e per conto dell'Impresa	
	_____ con sede legale in _____	
	Via/Piazza _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera	

	di Commercio di _____ al n. _____ a ciò	
	debitamente autorizzato come risulta _____ (in	
	caso di procuratore [<i>indicare estremi atto di procura</i>]) dal certificato della	
	Camera di Commercio – Registro delle Imprese di _____,	
	acquisito in data _____, documento che rimane agli atti	
	dell'Amministrazione;	
	(<i>In caso della forma pubblica amministrativa</i>) E' stato pertanto da me accertato,	
	sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati hanno	
	la piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente,	
	l'Amministrazione e l'impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con decisione a contrarre n. 15 del 10.03.2025 è stato disposto di dare	
	avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al fine di poter	
	selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, l'operatore economico con cui stipulare un Accordo quadro,	
	della durata di anni due (2) - con opzione di prosecuzione per un ulteriore	
	anno, dell'attività di approvvigionamento e consegna delle derrate	
	alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri da	
	somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti di pena	
	della Circoscrizione regionale di _____ Lotto n. _____,	
	che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione	
	del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.	
	_____ del _____;	

	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale	
	migliore offerente l'Impresa _____, avendo quest'ultima	
	conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche	
	tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in	
	termini economici, con un ribasso del _____ % ;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi	
	dei requisiti _____ (<i>capacità economica-finanziaria e/o delle risorse</i>	
	<i>tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di</i> _____	
	<i>/miglioramento dell'offerta tecnica/economica</i>) messi a sua disposizione	
	dall'Impresa _____ con sede in _____;	
	che l'Amministrazione contraente con provvedimento del _____	
	n. _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare all'odierno	
	Fornitore l'appalto in intestazione;	
	che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna	
	obbligazione per l'Amministrazione contraente, giacché rappresenta solo	
	il vincolo che disciplina le modalità di affidamento dei contratti attuativi	
	ai quali è demandata l'esecuzione e la conclusione dell'Appalto Vitto;	
	che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipula del presente Accordo Quadro che forma parte integrante dello	
	stesso, ancorché non materialmente allegata;	
	che con informativa n. _____ e	
	n. _____ l'Amministrazione contraente è stata informata, tramite	
	la Banca Dati Nazionale Antimafia, dell'insussistenza delle cause di	

	decadenza, di sospensione o di divieto di contrarre, nonché di	
	infiltrazioni mafiose sia con riferimento al Fornitore che alla sua	
	ausiliaria_____;	
	oppure:	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca	
	Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91	
	del decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto	
	riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto	
	legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi	
	indicati dal citato art. 92;	
	che il Fornitore, con la sottoscrizione dei successivi contratti attuativi e	
	dell'Atto di regolamentazione, sarà assoggettato ad accettare tutti i patti	
	e le condizioni contenuti nel presente Accordo e relativi allegati;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro, le parti	
	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta	
	elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per _____ - Codice	
	Fiscale C.F._____, Via _____, PEC:	
	_____ in appresso denominato più brevemente	
	"Amministrazione" o "Amministrazione contraente" o "Stazione	
	appaltante"	
	2) Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ – Via.	
	_____ - PEC: _____, in appresso	
	denominata più brevemente "Fornitore" o "Appaltatore";	

	3) (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	Accordo Quadro, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	<i>Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)</i>	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	
	Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le	
	appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di	
	gara, contenente le condizioni generali per la stipula del Contratto	
	attuativo e la sottoscrizione dell'Atto di regolamentazione, nonché la	
	definizione dell'attività oggetto della gara;	
	Contratto/i attuativo/i: il/i contratto/i che verrà/anno stipulato/i	
	dall'Amministrazione contraente con l'impresa che ha sottoscritto	
	l'Accordo quadro per l'erogazione della fornitura del Vitto nelle sedi	
	degli Istituti penitenziari, avente/i una determinata durata temporale e	
	valore economico, nel rispetto dell'Accordo Quadro stesso;	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)</i>	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante, sostanziale ed essenziale del presente Accordo Quadro:	
	• Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati;	
	• Tabella applicativa menù settimanale invernale;	

	• Tabella applicativa menù settimanale estivo;	
	• Disciplinare di gara (non materialmente allegato);	
	• Offerta Tecnica, Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab.	
	applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte	
	presentate dal Fornitore per il Lotto di riferimento.	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei	
	documenti allegati e quelle del presente Accordo Quadro, si	
	intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono	
	un regime più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Accordo, dai relativi allegati e dai singoli	
	Contratti attuativi ("Contratti o Contratto") che costituiscono la	
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra	
	l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore,	
	e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti	
	emanati anteriormente alla data del presente accordo, ovvero, che pur	
	non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate	
	alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso	
	menzionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha	
	preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e	
	ss.mm.ii.;	

f)	Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R.	
	30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
g)	dal Codice dei contratti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.;	
h)	dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del	
	mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del	
	04 aprile 2020	
i)	dal codice civile;	
j)	dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	Stato;	
k)	dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
l)	dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
m)	dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
n)	dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della Giustizia	
	dell'11/06/2024, dalle quali si evince l'insieme delle quantità e delle	
	qualità dei generi alimentari che il Fornitore deve fornire per la	
	preparazione del Vitto.	
	Art. 3 – (Oggetto dell'Accordo Quadro)	
	Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni e le modalità per	
	l'affidamento da parte dell'Amministrazione contraente dei singoli	
	Contratti attuativi finalizzati all'approvvigionamento e fornitura, previa	
	programmazione, delle derrate alimentari necessarie – nel rispetto dei	
	principi fissati dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario – al	
	confezionamento dei pasti giornalieri completi - colazione, pranzo e cena	
	– per i detenuti e internati, ristretti così come puntualmente indicato nel	

	Capitolato prestazionale.	
	Il Fornitore prende atto che il numero di detenuti e internati indicato per	
	il lotto aggiudicato è dato dalla media delle presenze rilevate nell'ultimo	
	anno (01/02/2024 - 31/01/2025) e che lo stesso non costituisce elemento da	
	considerarsi vincolante per l' Amministrazione appaltante in termini di	
	affidamento minimo da garantire all' Appaltatore.	
	Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a garantire l'intera Fornitura, sia	
	nell'ipotesi che il numero dei Ristretti sia inferiore che in quella in cui il	
	numero dovesse essere maggiore, avendo diritto, in quest'ultimo caso, al	
	corrispettivo contrattuale in ragione della Diaria di aggiudicazione.	
	L'erogazione della fornitura dovrà essere garantito dall'Appaltatore nei	
	termini e nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione.	
	Art. 4 - (Durata e Importo dell'Accordo Quadro)	
	Il presente Accordo Quadro ha una durata di anni 2, decorrenti dalla data	
	della presente stipula. E' facoltà dell'Amministrazione contraente	
	prolungare la durata per un massimo di un ulteriore anno qualora in	
	prossimità della scadenza del predetto termine biennale la Stazione	
	Appaltante verifichi la sussistenza delle condizioni per proseguire nel	
	rapporto instaurato con l'Accordo. In ogni caso la prosecuzione del	
	rapporto dovrà avvenire agli stessi patti, condizioni e prezzi originati	
	dalla gara di appalto ovvero a condizioni più favorevoli per	
	l'Amministrazione contraente.	
	La determinazione dell'Amministrazione al prolungamento della durata	
	sarà comunicata, a mezzo PEC, al Fornitore almeno 60 giorni prima della	
	scadenza biennale e, quest'ultimo, sarà obbligato ad aderirvi.	

	Tuttavia, l'esercizio da parte dell'Amministrazione della predetta facoltà,	
	potrà avvenire solo ed esclusivamente in rapporto alle proprie esigenze e	
	interessi da perseguire, potendo essa anche non azionarle, qualora	
	ritenesse di avvalersi di altre procedure per meglio perseguire i propri	
	scopi istituzionali.	
	Ad ogni modo, l'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità della	
	fornitura, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica	
	(art. 120, comma 11 del Codice dei contratti), per il tempo necessario a	
	stipulare un nuovo Contratto attuativo ovvero portare a conclusione la	
	procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.	
	L'importo complessivo stimato del presente Accordo, per il biennio di	
	riferimento, al netto dell'IVA, ammonta a Euro	
	_____ (_____ / _____), tenuto	
	conto del quantitativo presunto delle giornate di presenza e del ribasso	
	offerto in gara – pari al _____% - che ha determinato una diaria di	
	aggiudicazione di Euro_____.	
	Il complessivo numero delle giornate di presenza che danno diritto alla	
	percezione della diaria, ai termini dell'art. 2.5 del Capitolato	
	prestazionale, è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto,	
	qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della	
	gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a	
	favore dell'appaltatore.	
	Art. 5 - (Regime IVA)	
	Il presente Accordo, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto	
	ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.	

	38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 10%.	
	<i>Art. 6 – (Divieto di interruzione della fornitura e sospensione dell'attività)</i>	
	Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità della fornitura che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.	
	E' ammessa la sospensione dell'esecuzione della fornitura nei soli casi di forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento della fornitura o preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore, avverrà con addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia dell'Accordo.	
	Si richiama quanto previsto dall'art. 2.3. del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 7 – (Contratti attuativi)</i>	

	Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di	
	un Contratto attuativo di durata e scadenza pari a quella dell'Accordo.	
	Nell'ipotesi che l'Amministrazione contraente optasse per la	
	prosecuzione per un ulteriore anno dell'Accordo quadro, si darà corso	
	alla stipula di un nuovo Contratto attuativo di durata e scadenza pari a	
	quella dell'opzione di prosecuzione (un anno).	
	L'affidamento dei singoli Contratti attuativi al Fornitore avverrà	
	direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il	
	presente Accordo è concluso con un unico operatore economico.	
	L'Amministrazione contraente procederà quindi alla stipula dei Contratti	
	attuativi, per il Lotto in intestazione, sulla base della <i>"diaria pro-capite</i>	
	<i>offerta"</i> , riportata nel documento <i>"Calcolo offerta economica"</i> in	
	conseguenza dei prezzi medi offerti dal Fornitore per le derrate del menù	
	invernale e per le derrate del menù estivo in sede di gara e che costituisce	
	documento fondamentale di riferimento per ogni variazione prevista nel	
	Capitolato prestazionale, moltiplicata al numero di presenze giornaliere	
	presunto dei ristretti e alle risorse finanziarie disponibili.	
	Il Fornitore è fin d'ora obbligato alla stipulazione dei Contratti attuativi	
	agli stessi patti, condizioni e prezzi (diaria) del presente Accordo Quadro	
	e la mancata stipula di detti Contratti per fatto del Fornitore comporta la	
	risoluzione dell'Accordo Quadro in danno dello stesso con le relative	
	conseguenze previste dalla normativa vigente.	
	I contratti attuativi, alla scadenza, potranno essere prorogati (<i>proroga</i>	
	<i>tecnica – art. 120, comma 11 del Codice dei contratti</i>), a richiesta	
	dell'Amministrazione, e con l'obbligo del Fornitore di aderire a tale	

	richiesta, per un periodo strettamente necessario, al solo fine di consentire	
	la stipula e l'adozione dei necessari atti di approvazione e registrazione	
	di un nuovo Contratto attuativi ovvero di portare a conclusione nuove	
	procedure di affidamento garantendo la continuità della fornitura. La	
	predetta proroga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di	
	conseguenza rimangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del	
	contratto scaduto per tutto il periodo di proroga. Non sarà quindi	
	riconosciuto nessun altro compenso e/o indennizzo per detta proroga.	
	In linea di massima, i Contratti attuativi dovranno disciplinare/indicare	
	le seguenti informazioni: il numero presunto delle giornate di presenza e	
	l'importo totale che ne deriva, secondo quanto specificato al successivo	
	art. 9; tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, così come	
	previsto dall'art. 114 - allegato II.14 art. 31 del Codice (<i>anche in funzione</i>	
	<i>dell'offerta dell'aggiudicatario, con particolare riferimento alle voci: "Soluzioni</i>	
	<i>tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell'efficacia dei</i>	
	<i>controlli</i>); modalità dei controlli sul personale del Fornitore operante negli	
	Istituti del Lotto di riferimento; tempi e modalità per la trasmissione da	
	parte del RUP dei documenti come da allegato 1.2 del codice, tempi e	
	modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del	
	verificatore; modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva	
	di cui all'art. 117 comma 8 del codice, con riferimento al trimestre e nel	
	rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale; definizione delle	
	condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto	
	dal Capitolato prestazionale e dell'Accordo Quadro; modalità, condizioni	
	e termini per il pagamento del corrispettivo/i, ivi compresa	

	l'anticipazione del prezzo; modalità di riscossione da parte del Fornitore	
	dei corrispettivi e generalità delle persone delegate ad operare sul conto	
	corrente; subappalto e sub-contraenti.	
	Per ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto	
	disciplinato dal Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 8 – (Descrizione ed espletamento dell'Appalto)</i>	
	Con riferimento a ciascun singolo Contratto attuativo, il Fornitore si	
	obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire la fornitura del Vitto	
	nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente,	
	nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi	
	stabiliti nel presente Accordo quadro e di tutti gli allegati in esso	
	richiamati e nell'Atto di regolamentazione (par. 4.2. del Capitolato) che	
	sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti. L'attività inerente il	
	presente Accordo dovrà garantire l'approvvigionamento e fornitura delle	
	derrate alimentari, ivi comprese quelle derivanti da processi di	
	produzione a ridotto impatto ambientale, come da offerta del Fornitore,	
	necessarie al confezionamento – da parte di soggetti diversi	
	dall'Appaltatore - dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena)	
	per i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti penitenziari del Lotto in	
	intestazione, nel rispetto delle qualità e quantità settimanali prescritte	
	nelle Tabelle applicative dei menù allegate al Capitolato prestazionale e	
	nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel predetto	
	Capitolato.	
	La gestione della fornitura nei giorni festivi è organizzata in modo da	
	consentire la consegna anticipata dei generi vittuari.	

	Art. 9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i	
	corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dell’attività in oggetto	
	di ciascun Contratto attuativo sono calcolati moltiplicando il prezzo di	
	aggiudicazione (“diaria pro-capite offerta”) per ogni giornata di presenza	
	di ciascun detenuto o internato ristretto negli istituti penitenziari della	
	Circoscrizione_____ – Lotto n._____ in ragione dell’insieme	
	dei generi alimentari e servizi assicurati dall’Appaltatore (Diaria).	
	La “diaria pro-capite offerta” è stabilita, in euro _____	
	(_____/_____), per cui, rispetto alla base d’asta di euro _____	
	(_____/_____), il ribasso in termini percentuali risulta	
	essere pari a _____ %. Gli oneri da interferenza, non soggetti a ribasso	
	e pari a _____ , vengono corrisposti con le seguenti modalità: _____	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione	
	contraente (Provveditorato Regionale dell’Amministrazione	
	Penitenziaria per _____), con ordinativi intestati all’Appaltatore.	
	Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato secondo le	
	vigenti disposizioni normative. Il Fornitore si obbliga a comunicare le	
	generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i	
	conto/i all’Amministrazione contraente.	
	L’Amministrazione contraente opererà, mensilmente, sull’importo netto	
	progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata	
	al termine del trimestre, contestualmente al rilascio della verifica di	
	conformità a cura soggetto nominato ai sensi del Codice.	
	Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni)	

	<i>dell'Appaltatore)</i>	
	L'accertamento della regolarità dell'Appalto Vitto avverrà alla stregua di	
	quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale e al Contratto	
	attuativo.	
	A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la	
	cena, verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale come	
	appresso fissata:	
	colazione 10%	
	pranzo 40%	
	cena 50%	
	Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48	
	dell'O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55	
	della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una	
	parziale consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la	
	fornitura dei quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno	
	consumati.	
	Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche,	
	finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto	
	dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale	
	ampliamento della stessa di ulteriori 12 mesi, prevista al precedente art.	
	4. In tema di controlli, il Fornitore s'impegna a dare la massima	
	collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto	
	finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera	
	documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi	
	richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del	

	progetto (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento di	
	persona, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.	
	Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni	
	relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata	
	comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente Accordo Quadro e del Contratto attuativo.	
	Art. 11 – (Notifiche all'Appaltatore)	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione	
	o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro e dai Contratti	
	attuativi sono fatte dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione,	
	dal Responsabile Unico del Progetto ovvero dall'Amministrazione	
	contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno	
	relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie	
	dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei	
	dell'attività dovranno essere effettuate tramite Sistema/PEC.	
	L'Appaltatore s'impegna a portare a conoscenza comunicandolo tramite	
	Sistema/PEC ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta	
	elettronica certificata.	
	Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)	
	L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	
	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione in oggetto in ordine	
	alla verifica delle derrate alimentari, sia in merito all'affidabilità	

	dell'impresa e dei soggetti incaricati di curare la somministrazione.	
	Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni previste	
	nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) che sarà allegato ai Contratti attuativi.	
	Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)	
	Nei casi e nei limiti di cui all'art. 4.5 del Capitolato prestazionale, sono a	
	carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e	
	previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavora-	
	tiva all'interno del magazzino viveri.	
	Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di	
	regolarità contributiva - DURC)	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;	
	INAIL – Sede di _____ - codice ditta n. _____.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente	
	agirà secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà	
	in base all'art. 11, comma 6, del Codice.	
	Art. 15 – (Divieto di cessione dell'Accordo e dei Contratti attuativi)	
	L'Accordo quadro e i Contratti attuativi non possono essere ceduti,	
	neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze	

	previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.	
	E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste la fornitura del Vitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.	
	Art. 16 – (Subappalto – Sub-contratti)	
	Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto;	
	(oppure)	
	Si dà atto che il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni:	

	_____.	
	In quest'ultimo caso, la definizione puntuale circa le modalità e le condizioni di espletamento del subappalto sono demandate al Contratto attuativo.	
	Per quanto attiene i sub-contratti , il Fornitore è tenuto a fornire le informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche, variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n.	

	136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-	
	contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	Art. 18 – (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)	
	L'Appaltatore s'impegna:	
	<ul style="list-style-type: none"> all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html); ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro; ➤ ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. 	
	Art. 19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari ad Euro _____(_____/____), mediante polizza <i>ovvero</i> fidejussione <i>ovvero</i> atto fideiussorio n. _____ emessa/o in data _____ da _____, con sede in _____-Via _____ - autenticata nella firma e nei poteri dal dr. _____, Notaio in _____, in data _____.	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	

	nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti attuativi, in relazione ai	
	medesimi.	
	La cauzione opererà per tutta la durata dell'Accordo quadro, ivi	
	compreso il periodo di proroga "tecnica" e, comunque, sino alla completa	
	ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli	
	esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione.	
	Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di	
	detti esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Accordo anche quelli a	
	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la	
	possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la	
	riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore vantati nei	
	confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	
	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della	
	relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria –	
	fino alla somma garantita corrispondente al periodo del prolungamento	

	della durata dell'Accordo Quadro e/o a quello relativo all'opzione	
	proroga "tecnica" di cui all'art. 120, comma 11, del Codice.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo	
	Quadro e il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.	
	Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si	
	obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla	
	predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità	
	assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata	
	legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della	
	società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto,	
	ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza	
	bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8	
	della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-	
	contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse	
	appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a	
	conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi	
	di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio	
	Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti	
	l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle	

	informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto,	
	anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente	
	articolo.	
	Art. 20 – (Penali)	
	Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato	
	prestazionale cui si rinvia integralmente.	
	È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli	
	obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore	
	Regionale su proposta del Responsabile del Progetto, sentito il Direttore	
	dell'esecuzione.	
	Art. 21 – (Controversie)	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente Accordo e dei Contratti attuativi, comprese quelle conseguenti	
	al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del	
	Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale	
	intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro	
	competente è quello della sede del Provveditorato Regionale della	
	Lombardia. In ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire	
	nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o	
	ritardare l'esecuzione dell'attività oggetto dell'Appalto. L'inadempienza	
	a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico essenziale, impone	

	all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità della	
	risoluzione del Contratto attuativo e/o dell'Accordo quadro, ai sensi	
	dell'art. 1456 del c.c..	
	Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 9.3 del	
	Capitolato prestazionale.	
	Art. 22 – (Recesso)	
	Nel corso dell'esecuzione dell'attività oggetto dell'Accordo,	
	l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 123	
	del Codice dei Contratti di recedere dall'Accordo quadro in tutto o in una	
	sua parte e, contestualmente, dai relativi Contratti attuativi in qualunque	
	momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20	
	giorni da darsi al Fornitore mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In	
	tale ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al	
	Fornitore quanto previsto dal sopra richiamato art. 123. Le parti	
	precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà	
	calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123 allegato II. 14,	
	prendendo a riferimento l'importo del Contratto attuativo interessato.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto attuativo nel caso in cui intervengano normative o direttive,	
	anche interne, che disciplinino diversamente il l'Appalto Vitto. Il recesso	
	potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non	
	realizzabilità della fornitura in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto, anche in	
	relazione al presente Accordo quadro. Nel caso di vincolatività, ai sensi	
	dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con	
	modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita	

	Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per la medesimo Appalto di cui	
	al presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà	
	formale preavviso della cessazione anticipata del dell'Appalto, mediante	
	il Sistema/PEC almeno 20 giorni prima della cessazione totale dell'attività	
	oggetto dell'Accordo.	
	Art. 23 – (Risoluzione)	
	Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel	
	Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto	
	risolvere il presente Accordo, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456	
	c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:	
	➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 122 del Codice dei Contratti;	
	➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni	
	assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo	
	snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione	
	contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per	
	manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il	
	presente Accordo quadro;	
	➤ interruzione della fornitura non dipendente da cause di forza	
	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	➤ violazione della normativa in materia di subappalto;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dall'Accordo quadro	
	e di quelle recate dai Contratti attuativo e relativi allegati;	
	➤ mancata stipula del/i Contratto/i attuativo/i di cui all'art. 7 del	

	presente Accordo, nonché dell'Atto di regolamentazione;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	
	del Contratto attuativo in corso;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante	
	tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei	
	lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-	
	contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle	
	disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle	
	normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i	
	corrispondenti Contratti attuativo in ogni momento con efficacia dalla	
	data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in	
	cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Accordo	
	Quadro e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale	
	violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta	
	diffida ad adempiere.	

	In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo, l'Amministrazione avrà diritto	
	di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela	
	dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già	
	eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al	
	decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che	
	impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta	
	l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	
	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità	
	delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000	
	e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva	
	dall'art.122 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto	
	di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di	
	maggiori danni.	
	Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità	
	INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si	
	manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria	
	compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli	

	Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra	
	utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della	
	prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o	
	dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	
	PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità , allegato al presente Accordo per farne parte integrante	
	e sostanziale, il Fornitore, conformando il proprio comportamento ai	
	principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare	
	per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dell'ultimo Contratto e ogni	
	qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione	
	attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli	
	indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati	
	dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la	
	risoluzione del presente Accordo e del Contratto in danno per violazione	
	di obblighi essenziali.	
	L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di	
	accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	Art. 26 – (Anticorruzione)	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi	

	dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati	
	dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni	
	di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato	
	decreto legislativo.	
	Art. 27 – (Efficacia dell'Accordo Quadro)	
	Il presente Accordo, vincolante per il Fornitore fin dalla sua	
	sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato	
	approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	
	Art. 28 – (Spese a carico dell'appaltatore per la gestione dell'Appalto)	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione ed	
	esecuzione del presente atto, dei Contratti attuativi, di registrazione	
	fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria	
	ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste	
	dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati,	
	nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione	
	dell'Appalto, anche se non previste specificamente nel capitolato	
	prestazionale.	
	Art. 29 – (Riservatezza)	
	L'Appaltatore ha l'obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare	
	la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario	
	all'esecuzione dell'Appalto.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione	
	contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo e/o il	
	Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il	

	Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare	
	all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.	
	Art. 30 – (Norma di chiusura)	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al	
	Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.	

	(forma pubblica amministrativa)Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il	
	presente contratto, da me redatto su n._____ pagine e	
	n._____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara	
	ed intelligibile voce ne ho data lettura alla parti contraenti, le quali	
	avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me	
	lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sulle	
	pagine e sugli allegati.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE	
	IL FORNITORE	
	L'UFFICIALE ROGANTE	



REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

Repertorio

n.

del

l_sottoscritt, incaricat_ al ricevimento dei
contratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Provveditorato _____
con D.P. del _____ -

certifica che

il sig./dott. _____, nato
a _____ (____) il _____, in qualità di
_____ dell'impresa _____ con sede
legale in _____ - Via _____, e l dott.
_____, Dirigente, nat_ a _____ il
_____, in qualità di rappresentante, nella stipula dei
contratti, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Provveditorato _____ sito in _____,
Via _____, delle cui identità personali,
qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinunzia,
con il mio consenso, d'accordo tra di loro, all'assistenza dei
testimoni, hanno sottoscritto, in calce ed a margine degli altri fogli,
alla mia presenza, nei locali del predetto Dipartimento, l'atto che
precede, il quale resta, a richiesta dei firmatari, presso di me
depositato.

Milano,

L'UFFICIALE ROGANTE

	Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e	
	perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed	
	atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice	
	Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e	
	di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e	
	condizioni, approvandole, di seguito elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore dell'Accordo quadro;	
	Art. 2.2. Durata e valore dei Contratti attuativi;	
	Art. 2.3. Divieto di interruzione dell'Appalto Vitto;	
	Art. 3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie;	
	Art. 3.7. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 3.14. Scorte di viveri;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione;	
	Art. 4.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.10. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;	
	Art. 7.1. Cessazione parziale dell'Appalto Vitto per sopravvenute	
	esigenze organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 8.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;	
	Art. 8.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 8.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;	
	Art. 8.7. Conclusione dell'Appalto Vitto;	

	Art. 9.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 9.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 10. Risoluzione dell'Accordo quadro/contratto – clausola risolutiva	
	espressa;	
	Art. 11. Esecuzione in danno.	
	ACCORDO Quadro:	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all'ipotesi di contrasto tra le	
	disposizioni contenute nei documenti allegati e l'Accordo quadro: vige il	
	principio del regime più favorevole per l'Amministrazione;	
	Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per	
	l'Amministrazione contraente di non prolungare la durata dell'Accordo	
	Quadro;	
	Art. 6 – (Divieto di interruzione dell'Appalto);	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni	
	dell'Appaltatore;	
	Art. 23 – (Risoluzione);	
	Art. 24 - (Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	Art. 29 – (Riservatezza)	
	IL FORNITORE	